

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport

### Direttive per la scolarizzazione di allievi della scuola dell'obbligo provenienti da fuori Cantone, da fuori Paese e dalle scuole private non parificate

Richiamati:

- gli artt. 6 cpv. 4 e 85 cpv. 2 della Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
- l'art. 80 cpv. 3 del Regolamento della legge della scuola del 19 maggio 1992;
- l'art. 29 della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996;
- gli artt. 12, 22, 23, 24, 53 e 81 del Regolamento delle scuole comunali del 3 luglio 1996;
- l'art. 16 del Regolamento delle scuole medie del 18 settembre 1996;
- gli artt. 1 lett. b), 6 cpv. 5 e 9 dell' Accordo intercantonale sull'armonizzazione della scuola obbligatoria (HarmoS) del 14 giugno 2007;
- le Linee guida per l'accoglienza e la frequenza scolastica degli allievi alloggiati nella scuola dell'obbligo;

Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport dispone le seguenti direttive:

#### 1. Principio

Gli allievi provenienti da fuori Cantone/Paese, come pure da scuole private non parificate, vanno inseriti in una classe che corrisponda alla loro età cronologica e rispettando il grado scolastico precedente raggiunto e superato.

Per giustificati motivi indipendenti dalla lingua parlata, possono essere presi in considerazione rallentamenti o accelerazioni con un margine di -1/+1 anni scolastici, -2/+1 anni scolastici per l'inserimento nel secondo biennio della Scuola media.

#### 2. Procedura

Gli allievi provenienti da scuole pubbliche e private parificate di altri Cantoni svizzeri, nel rispetto del concordato HarmoS, sono inseriti nella classe successiva, tenendo conto del superamento della classe precedente, indipendentemente dall'età e dalla lingua parlata. Per loro non sono svolte prove di accertamento.

Per gli allievi provenienti da altri Paesi e da scuole private non parificate, l'ispettorato per il tramite delle direzioni d'istituto nel caso delle scuole comunali, rispettivamente le direzioni d'istituto per la scuola media, prevedono, di regola con la collaborazione del Servizio di sostegno pedagogico e/o di docenti di lingua e di integrazione:

- una raccolta di elementi curricolari/biografici che documenti il percorso scolastico dell'allievo, svolta con la collaborazione della famiglia;
- un periodo d'accoglienza e d'osservazione dell'allievo della durata minima di 1 e massima di 4 settimane;
- delle prove di accertamento che documentino le capacità scolastiche dell'allievo e verificano le competenze necessarie al proseguimento del percorso scolastico.

### 3. Decisione

La decisione inerente alla classe di scolarizzazione compete alla direzione d'istituto.

### 4. Entrata in vigore, abrogazione

Le presenti direttive entrano in vigore con l'anno scolastico 2017/2018 ed abrogano tutte le disposizioni precedenti.

PER IL DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

Il Consigliere di Stato  
Direttore:

Manuele Bertoli



Il Direttore della  
Divisione della scuola:

Emanuele Berger



#### Comunicazione:

- Direzione DECS;
- Direzione Divisione della scuola;
- Sezione amministrativa del DECS;
- Ispettorati delle scuole comunali;
- Capigruppo SSP delle scuole comunali;
- Municipi;
- Direzioni istituti scolastici comunali;
- Direzioni istituti scolastici di scuola media;
- Direzioni scolastiche SI/SE/SM private parificate/non parificate;
- Ufficio della pedagogia speciale.